



COMUNE DI ROCCA CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03.05.2022

CAPO 1 - NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento riguarda tutti gli interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale eseguiti, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati.
2. Il regolamento stabilisce per tutto il territorio di competenza comunale, le modalità con cui dovranno essere eseguiti gli interventi che comportano la manomissione del suolo pubblico, delle vie, strade, piazze o di qualsiasi altra superficie od area soggetta al transito pubblico pedonale o veicolare.
3. Per intervento sul suolo pubblico si intende qualsiasi occupazione e/o manomissione del suolo pubblico e privato, se soggetto a servitù di uso pubblico, diretta all'esecuzione di lavori.
4. Chiunque voglia eseguire scavi sul suolo pubblico, deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
5. Per i lavori eseguiti direttamente dal personale del comune di Rocca C.se e dalle imprese appaltatrici direttamente incaricate dal comune, l'autorizzazione si ritiene implicitamente rilasciata con l'atto di aggiudicazione lavori.

Articolo 2 – Presentazione della domanda

1. Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico, dovrà presentare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio presunto dei lavori (escluse le sole emergenze), specifica domanda, per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'istanza dovrà contenere:
 - a) le generalità, il codice fiscale o la partita I.V.A. e il domicilio del richiedente o, nel caso di persone giuridiche ragione, sede sociale e generalità del legale rappresentante;
 - b) lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla rottura e i tempi previsti per l'esecuzione;
 - c) il nominativo dell'impresa che realizzerà l'intervento.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 1. elaborati grafici (planimetrie e sezioni) dai quali si desumerà l'esatta ubicazione, con evidenziato in colore il tracciato delle reti e/o tubazioni, la consistenza planimetrica e volumetrica di eventuali manufatti previsti sia di superficie che in sottosuolo, in numero e scala tali da individuare l'opera da eseguire, (dovranno essere precisate le misure e superfici di scavo);
 2. rilievo fotografico della zona in cui si realizza l'intervento;
4. L'autorizzazione, ove nulla osti, sarà rilasciata entro 20 gg dal ricevimento della domanda dell'Area Ll.Pp.

Articolo 3 – Deposito Cauzionale

1. A garanzia della perfetta esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere di ripristino del suolo pubblico manomesso il concessionario avrà l'obbligo di costituire un deposito cauzionale
2. L'importo della cauzione sarà determinato per superficie di intervento (mq) ed alla tipologia di pavimentazione secondo valori determinati con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Qualora lo scavo ed il ripristino del suolo pubblico siano effettuati da Enti o Società erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, energia elettrica, ecc...), direttamente o a mezzo di apposita impresa da loro incaricata, anche per conto di privati cittadini, gli Enti/Società, proprio per la frequenza con cui vengono effettuati sia gli scavi che i ripristini del suolo pubblico manomesso, dovranno costituire un deposito cauzionale riferito agli interventi previsti per l'intero anno, il cui importo sarà determinato con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per regolare i rapporti tra Enti o Società erogatrici di pubblici servizi e il Comune di Rocca Canavese, si potrà procedere alla stipula di specifica convenzione o accordo quadro.
5. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale. In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante polizza fideiussoria da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati. Tale polizza dovrà avere la durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili e dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui agli art. 1944 e

1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di trenta giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione non potrà essere svincolata senza l'assenso scritto del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione la parte del Comune la cauzione dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito

6. Il deposito cauzionale sarà restituito dopo un anno dalla data di comunicazione di fine lavori, qualora l'esito della verifica di regolarità dei ripristini a cura dei servizi comunali risulti positiva.
7. Resta inteso che se il Concessionario non ottemperi alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nell'autorizzazione rilasciata, il deposito cauzionale di cui sopra verrà incamerato dal Comune il quale provvederà, con mezzi propri o tramite ditta incaricata, al ripristino del suolo manomesso, salvi maggiori danni che verranno addebitati al concessionario inadempiente.

Articolo 4 – Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione avrà validità di mesi sei dal rilascio. Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto termine, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere proroga della stessa, indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.
2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessario modificare o limitare temporaneamente la viabilità, il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltrare, almeno sette giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, specifica richiesta di emissione di ordinanza al Comando di Polizia Municipale.
3. Chiunque esegua su suolo pubblico scavi o manomissioni del suolo, senza la preventiva autorizzazione oppure in difformità dalla stessa e/o del provvedimento ordinativo del Comando di Polizia Municipale per la disciplina del traffico veicolare e pedonale, è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
4. L'autorizzazione potrà prevedere l'esecuzione dei lavori in giorni o orari particolari anche non consecutivi, compresi sabato e festivi, o orari notturni, qualora sia necessario garantire particolari condizioni viarie o lo svolgimento di servizi pubblici di interesse pubblico.
5. Il rilascio dell'autorizzazione sarà inoltre subordinata al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, quando dovuto, e dei diritti di istruttoria/segreteria in base agli importi stabiliti con separati specifici atti.

Articolo 5 – Vincoli particolari

1. Prima dell'esecuzione dei lavori la ditta esecutrice dovrà munirsi di tutti i Nulla Osta ed autorizzazioni di terzi e/o Enti interessati anche per quanto riguarda gli eventuali sottoservizi presenti nell'area d'intervento, e si dovrà attivare preventivamente alla richiesta di coordinamento con gli altri Enti gestori dei sottoservizi tecnologici (es. Enel Distribuzione, Enel Sole, Telecom Spa, SMAT, Italgas e altro).
2. Nel caso in cui la zona interessata alla manomissione fosse sottoposta a vincolo ambientale e/o di qualsiasi altra natura, prima dell'inizio dei lavori dovrà sempre essere ottenuto il Nulla-Osta degli Enti competenti.
3. Qualora gli interventi di manomissione interessassero in qualsiasi modo strade, manufatti, reti tecnologiche nonché i manufatti speciali. (gallerie, cunicoli ecc) di proprietà di altri o di terzi, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuta autorizzazione o nulla osta degli enti e/o terzi comunque interessati.
4. Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto devono essere presi preventivi accordi con il Concessionario del Servizio.

Articolo 6- Obblighi e responsabilità

1. Il titolare dell'autorizzazione sarà obbligato all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, nell'ordinanza relativa alla disciplina viaria, nonché di tutte le norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e al suo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 10/07/1992 (Disciplinare

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. Il concessionario prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza. Da quel momento solleva il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008), nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia.
3. L'intestatario del singolo provvedimento autorizzativo sarà unico responsabile dell'intervento anche per quanto riguarda il rispetto di ogni norma, legge, regolamento, circolare, disciplinare tecnico in vigore inerente ai lavori da realizzare e/o realizzati, durante tutta la durata dei lavori, dal momento della presa in carico sino alla rimozione della recinzione. L'area di intervento dovrà sempre essere segnalata e recintata secondo le norme vigenti per non arrecare pericoli ai pedoni ed alla viabilità, ed essere mantenuta in ordine e pulita.
4. In tutti i casi è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, assicurare il transito dei mezzi di soccorso, dei servizi di pubblica utilità, l'accesso alle residenze.
5. Le opere concesse dovranno essere eseguite e mantenute sotto assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare dell'autorizzazione, in quale dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o sinistro derivante dall'esecuzione delle stesse, o da cedimenti successivi, sino a due anni dalla data di comunicazione di fine lavori.
6. Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture dismesse e non più utilizzate qualora il Comune lo richieda per motivi di pubblica utilità.
7. E' fatto obbligo assicurare sempre e comunque il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo nonché intraprendere ogni accorgimento necessario ad evitare interruzione di qualsiasi servizio e/o sottoservizi o eventualmente interessato dai lavori.
8. In caso di impiego di macchinari ed impianti rumorosi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare l'inquinamento acustico ed atmosferico secondo le vigenti norme in materia, ed acquisire se necessaria, l'eventuale autorizzazione in deroga.

Articolo 7 – Modi e tempi di esecuzione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico comunale, via mail la data di inizio lavori; con le stesse modalità dovrà comunicare la data di fine lavori.
2. Almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, dovrà provvedere ad installare la segnaletica stradale di sicurezza/modifica viabilità come da ordinanza di modifica temporanea alla viabilità.
3. Prima dell'apertura al traffico, il titolare dell'autorizzazione, avrà l'obbligo, a proprie cura e spese, di colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro, fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere rimossa e sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte (ripristino definitivo).
4. La colmataura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del titolare dell'autorizzazione e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dallo stesso.
5. Il ripristino definitivo dovrà essere effettuato prima della scadenza dell'autorizzazione alla manomissione, e pertanto entro 6 mesi dal suo rilascio ma non prima dei sessanta giorni dal ripristino provvisorio, salvo diversamente indicato nel provvedimento autorizzativo per motivate esigenze di pubblico interesse.
6. In caso di inerzia della ditta esecutrice nei ripristini, il Comune provvederà d'ufficio, incamerando dal deposito cauzionale versato, la quota necessaria per l'intervento e ogni altra eventuale spesa ad esso comunque correlata.

Articolo 8 – Interventi indifferibili di emergenza

1. Per gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) agli Enti gestori di servizi pubblici sarà rilasciata apposita autorizzazione annuale per l'occupazione del suolo pubblico.
2. In tali casi per ogni intervento dovrà comunque essere presentata la segnalazione scritta, a mezzo mail, all'Ufficio Tecnico Comunale e al Corpo di Polizia Municipale, entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, con l'indicazione del motivo e luogo dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice incaricata dell'esecuzione.

3. I richiedenti devono operare in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale pubblico e privato, sia diurna che notturna (come eventualmente richiesto dal competente Comando di Polizia Municipale o altra forza dell'ordine).
4. In caso di interventi d'emergenza notturni o nei giorni festivi o comunque nei giorni di chiusura degli uffici, il richiedente è autorizzato ad effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente nel primo giorno utile successivo all'effettuazione dell'intervento. Rimangono comunque fermi gli obblighi di seguito riportati sulle modalità operative nell'esecuzione degli scavi, sulla segnaletica stradale e sui ripristini.

Articolo 9 – Interventi su sedimi recentemente sistemati

1. Se la richiesta di manomissione del suolo interessa sedimi recentemente sistemati (< a anni 5), essa sarà rilasciata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità e/o pericolo imminente.
2. In detti casi i ripristini definitivi dovranno riguardare l'intera ampiezza del sedime stradale e uno sviluppo di tre metri su ogni lato rispetto al taglio eseguito per lo scavo.

Articolo 10 – Casi particolari

1. Per i tratti di strade statali, regionali, provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni è subordinato al rilascio preventivo di nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

Articolo 11 – Accertamento regolare esecuzione

1. L'ultimazione dei lavori (dopo l'esecuzione dei ripristini definitivi) dovrà essere comunicata tramite e-mail al servizio manutenzione e gestione del territorio comunale.
2. Dalla data di detta comunicazione, il Comune avrà novanta giorni per effettuare i controlli e se l'esito risulterà positivo riprenderà in carico i sedimi. Entro tale scadenza il Comune potrà comunque richiedere al Concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra ect.) nei particolari casi che riterrà opportuno e gli oneri derivanti da tali adempimenti saranno a carico del Concessionario.
3. Trascorsi i novanta giorni, qualora il Comune non abbia dato comunicazione al Concessionario, il ripristino si intenderà accettato e i sedimi torneranno comunque in carico al Comune.
4. Se il Concessionario non farà pervenire al Comune formale comunicazione di fine lavori, il sedime resterà in carico al concessionario che ha effettuato la manomissione.
5. La cauzione sarà svincolata secondo quanto indicato nel precedente art.3.

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 12 - Scavi

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovrà essere eseguita nelle dimensioni strettamente necessarie, con l'ausilio di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma, e dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine continue (clipper o coltelli) a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo; ogni intervento sarà quindi eseguito in modo tale da assicurare il successivo possibile ripristino delle pavimentazioni con perfetto, continuo e complanare raccordo con le parti limitrofe;
 - b) nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi devono essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. I cubetti laterali devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo. Gli elementi così rimossi devono essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con l'opportuna segnaletica. Potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali rimossi per l'esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, siano trasportati a cura e spese del concessionario presso il Magazzino Municipale, da dove saranno

riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del concessionario. Prima della rimozione si dovrà provvedere alla loro numerazione, quindi alla regolare ricollocazione eventualmente eseguita previa sostituzione delle lastre rotte o ammalorate con elementi uguali a quelli già presenti in loco. In loco devono essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione. Successivamente si dovrà provvedere all'opportuna sigillatura dei giunti con adeguata stesa e scopatura di sabbia fine. In genere le pavimentazioni speciali dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte in modo tale che non emerga alcun segno di manomissione; i materiali e le tecniche di posa dovranno sempre rispettare l'esistente. Nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all'esistente o per altre difficoltà tecniche non sia possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali manomesse, sarà facoltà dell'Amministrazione imporre estensioni di ripristino, elevate a tratte e/o superfici eccedenti l'area d'intervento, in modo tale da assicurare sempre omogenee caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dell'intero tratto di marciapiede, strada, piazza interessato dalla manomissione. Sarà facoltà dell'Amministrazione imporre, anche a lavori ultimati, il rifacimento dell'intera pavimentazione manomessa, dove sia evidente il danno estetico-funzionale;

- c) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, è necessario agire con cura, al fine di evitare il danneggiamento delle radici delle piante;
 - d) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro della sede stradale, e lo scavo dovrà essere di minor ostacolo possibile alla circolazione, dovrà essere ben segnalato, sia di giorno che di notte nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle prescrizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale
2. Gli scavi nel senso longitudinale (parallelismo), dovranno essere condotti a tratti successivi non più lunghi di mt. 50 o comunque secondo lunghezze massime delle tratte preventivamente autorizzate. Non potrà essere iniziato il tratto successivo, se prima non si sarà provveduto al riempimento dello scavo ed alla ricostruzione del piano stradale lungo il tratto precedente; ciò fatto salvo eventuali deroghe connesse a particolari lavorazioni.
 3. Gli scavi in senso trasversale (attraversamenti), dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione stradale con fresa in due tempi, interessando ogni volta metà della larghezza stradale, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. E' vietato procedere allo scavo della seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in condizione di agevole transitabilità e dovuto decoro, il piano viabile della prima metà.

Articolo 13 – Colmatura degli scavi

1. Il materiale risultante dallo scavo, se non adatto a riutilizzo, dovrà essere allontanato e conferito in discarica. Su richiesta del personale dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento presso le discariche autorizzate.
2. Il riempimento dovrà essere effettuato con materiale inerte (stabilizzato di cava opportunamente selezionato), collocato in opera e compresso a strati successivi dello spessore di cm. 30. A seguito della stesa del primo strato di inerte, dovrà essere posato lungo la tubazione, ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il proprio nome ed il tipo di infrastruttura, di indicazione del sotto-servizio, ai fini della protezione e localizzazione della condotta interrata. Tale materiale dovrà essere costipato mediante battitura a piastra vibrante.
3. In alternativa, e nel caso di particolari utilizzi della strada o esigenze pubbliche al momento del rilascio dell'autorizzazione potrà essere richiesto il riempimento eseguito in magrone o in altro materiale indeformabile per uno spessore minimo di cm. 30 sotto il binder.
4. Sarà fatto obbligo alla Ditta responsabile dell'intervento di manomissione, provvedere tempestivamente ad eliminare ogni avvallamento, cedimento in prossimità degli scavi, segnalato dai competenti tecnici comunali.
5. Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, deve essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.
6. Sulle strade bitumate, è invece richiesto che la colmatura degli scavi sia completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.

7. Detta colmataura degli scavi, completata con materiali bituminosi, deve essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.
8. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito entro 24 ore dopo l'esecuzione della manomissione è comunque prima di rendere transitabile ai veicoli e pedoni il suolo pubblico. Le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell'intero ripristino dovranno essere immediatamente eseguite secondo effettive necessità e comunque anche a semplice richiesta degli agenti di Polizia Municipale e degli altri servizi comunali competenti.
9. Nel caso in cui i ripristini provvisori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte, anche nei pur necessari periodi di attesa dei ripristini definitivi, i servizi comunali competenti potranno richiedere, al fine di garantire l'adeguata sicurezza al transito e del decoro delle aree interessate, il rifacimento degli stessi.

Articolo 14 – Prescrizioni aggiuntive

1. Il Comune si riserva il diritto di chiedere ai concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.)
2. Le manomissioni interessanti passaggi privati devono essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti;
3. La profondità degli scavi dovrà essere quella necessaria per consentire l'interramento delle condutture o delle linee elettriche, in base alle rispettive normative (norme CEI) e comunque nel rispetto dei seguenti minimi:
 - tubazioni: profondità minima di interrimento cm. 40. Si prescrive inoltre il rivestimento all'esterno con uno strato di calcestruzzo dello spessore non inferiore a 15 cm;
 - cavi elettrici e similari (fibre ottiche, ecc.). profondità minima cm. 40. I cavi dovranno essere collocati dentro apposite tubazioni di adeguato diametro, in modo da potersi sfilare dagli estremi, senza la necessità di ricorrere ad ulteriori manomissioni, in caso di interventi in corso di esercizio
4. In occasione della presenza contemporanea di più servizi devono essere rispettate le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi. Ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.
5. Il concessionario, a fine lavori deve trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori;
6. Qualora durante il corso dei lavori vengano arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, il personale territoriale del Settore competente deve essere tempestivamente informato. Il concessionario deve provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune, ed eseguire i lavori a regola d'arte
7. I paracarri, la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata o rimossa dovrà essere ripristinata immediatamente in modalità provvisoria all'atto dell'apertura alla circolazione stradale della strada oggetto di intervento e in maniera definitiva prima della comunicazione di fine lavori.

Articolo 15 - Chiusini

1. Qualora nella realizzazione delle infrastrutture vengono collocati chiusini per l'accesso e la manutenzione alle reti, si evidenzia che tali manufatti sono parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i concessionari stessi sono tenuti alla loro puntuale manutenzione sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni a cose e persone che possano cagionare.
2. La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle carreggiate e perfettamente in quota con i sedimi viabili.
3. E' fatto obbligo provvedere al rialzamento e/o alla messa in quota dei chiusini di qualsiasi tipo ricadenti sull'area interessata al ripristino ed informare di ciò l'Ente proprietario, previa comunicazione al proprietario della presenza dei chiusini sull'area di manomissione. Dovranno essere mantenute le quote originarie del manto stradale.
4. Il concessionario è tenuto, su segnalazione degli uffici preposti (Corpo di Polizia Municipale, tecnici comunali), in caso di inconvenienti relativi ai suddetti manufatti ad intervenire tempestivamente con proprie strutture alla risoluzione degli stessi entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta.

5. Qualora la livellatura della sagoma trasversale della strada dovesse venire modificata dall'Ente proprietario della strada, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare, a sua cura e spese, la quota dei chiusini al nuovo livello.

Articolo 16 – Ripristino definitivo

1. Il ripristino definitivo deve essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico dopo mesi due (60 giorni) dall'esecuzione del ripristino provvisorio ed entro mesi sei (180 giorni) dal rilascio dell'autorizzazione.

PAVIMENTAZIONI STRADALI BITUMATE

1. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo deve essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.
2. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose devono essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con nastro preformato bituminoso ponendo cura nell'ottenere un andamento regolare rispetto al taglio.
3. Tutti gli interventi di ripristino dei manti di usura dovranno essere preceduti da opportuna scarifica, fresatura ed eventuali interventi di adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in loco, mediante realizzazione di tappeto di usura costituito da conglomerato bituminoso per uno spessore minimo compreso di cm.3 perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato bituminoso in linea con le norme del CNR, evitando sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale.
4. Prima della stesa del conglomerato bituminoso, occorrerà effettuare la stesa di emulsione bituminosa su tutta la superficie precedentemente fresata.
5. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie in OG3 (opere stradali) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti o emanandi provvedimenti legislativi.
6. Nei casi di tratti di scavo effettuati in parallelismo in prossimità del margine destro della corsia o comunque entro la mezzzeria della stessa, dovranno essere estesi all'intera corsia interessata dai lavori per tutta la lunghezza dello scavo, e comunque con una larghezza minima di mt. 2,00 per ogni lato dello scavo (misurato dai limiti dello scavo in attraversamento);
7. Nei casi di tratti di scavo effettuati in parallelismo in prossimità della mezzzeria della carreggiata, i ripristini dovranno essere estesi a tutta la carreggiata;
8. Nei casi di tratti di scavo in attraversamento, dovranno essere estesi a tutta la carreggiata per una larghezza complessiva di mt. 2,00 per ogni lato (misurato dai limiti dello scavo in attraversamento); Le estensioni devono intendersi come superfici minime di ripristino e potranno essere estese, a discrezione dell'ufficio tecnico Comunale, a maggiori larghezze o lunghezze a seguito di danneggiamenti del manto di asfalto provocati dalla ditta esecutrice dei lavori.
9. Per le strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4 è necessario eseguire il ripristino del tappeto di usura per l'intera carreggiata stradale previa fresatura. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota
10. Se la richiesta di manomissione interessa sedimi asfaltati da meno di 5 anni, l'autorizzazione di scavo potrà essere rilasciata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. Per tali interventi il tappeto di usura con relativa scarifica/fresatura, verrà sempre esteso a tutta la carreggiata interessata dai lavori e per una lunghezza non inferiore a mt.3,00 su ogni lati rispetto al taglio eseguito per lo scavo.
11. La segnaletica orizzontale definitiva dovrà essere ripristinata non appena ultimati i lavori; la stessa verrà eseguita nei modi e con i materiali presenti prima dell'intervento di manomissione. Ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, paracarri, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc) dovranno sempre essere

ripristinati con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso ed accettati dagli uffici comunali competenti.

12. A tal proposito, il ripristino è da ritenersi ultimato soltanto dopo la ricollocazione della segnaletica verticale, dei paletti e delle transenne, dei dissuasori di sosta eventualmente rimossi dai marciapiedi, dall'esecuzione della sigillatura e della tracciatura della segnaletica orizzontale. La segnaletica suddetta deve essere ritracciata in modo completo anche se il ripristino ne ha interessato solo una parte (linee di arresto o di dare precedenza, strisce pedonali, ecc.).

MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO E/O ASFALTO COLATO

1. Il ripristino della pavimentazione stradali o di marciapiedi sistemati in materiali lapidei deve essere effettuato per il piano di calpestio, tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra, con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione devono essere sostituiti con altri di nuovo apporto; per il sottofondo la dimensione del ripristino è equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.
2. Il ripristino dovrà essere eseguito tramite formazione di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm.15, dosato a q.li 2 di cemento per mc, con interposta rete elettrosaldata e successivo strato di sabbia di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a ql. 2 per mc. La ricollocazione degli elementi a lastra e/o cubetto dovrà avvenire seguendo la pavimentazione preesistente.
3. Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo devono essere ripristinati considerando che la misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, deve essere equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo, mentre le dimensioni del piano di calpestio devono essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc. Nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a cm. 150 deve essere ripristinato l'intero manto bituminoso. Sarà necessario provvedere alla sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati e danneggiati dalle operazioni di scavo.
4. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo deve comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme tecniche richieste dal Comune. I suddetti passaggi agevolati possono comprendere la posa di eventuali dissuasori e sono realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.

PAVIMENTAZIONI STERRATE

1. Nel caso di pavimentazioni in ghiaia, il cassonetto del rappezzo, per una profondità di cm.40, dovrà essere eseguito con misto granulare ghiaioso di fiume opportunamente rullato. Il manto superficiale dello spessore di cm. 15 posato sul cassonetto di cui al numero precedente dovrà essere formato da uno strato di pietrischetto serpentino di pezzatura 5/15 opportunamente miscelato con polvere di pietra steso con macchina livellatrice (Grader) e rullatura con rullo compressore. Si precisa che qualora il sedime stradale non interessato dallo scavo presentasse avvallamenti, buche o segni di deterioramento, l'intestatario dell'autorizzazione dovrà provvedere alla sistemazione di detti tratti e dovrà altresì procedere al ricarico degli eventuali cedimenti che si verificassero nei primi 90 giorni dall'ultimazione lavori.

CAPO 3- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, o sia sanzionato con norme speciali, si applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 18 – Casi non previsti dal presente regolamento

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
 - a) Le leggi e i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Articolo 19 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e sarà applicato a tutte le manomissioni in cui l'autorizzazione non sia ancora stata autorizzata.
2. Nel presente regolamento si intendono per:
 - Concessionario: tutti i soggetti ai quali viene rilasciata autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - Grandi Utenti: i concessionari di suolo pubblico esercenti pubblici servizi.